



Associazione Regionale
Confservizi
Emilia-Romagna

DPR E.R. 012873 del 26/11/2002



SCHEDA INFORMATIVA NOVITA' IN MATERIA DI ACQUE

Modulo n. 1

6 maggio 2009

A cura del Dott. Avv. Bernardino Albertazzi
Giurista Ambientale

B. ALBERTAZZI CONSULENZE LEGALI AMBIENTE s.r.l.

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO

A cura di UPI Emilia-Romagna

Per informazioni: dott.ssa Luana Plessi – dott. Oriano Piraccini

luana.plessi@upi.emilia-romagna.it - tel 051 52 55 29/20/24 – fax 051 6494321

DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 2009, N. 30 : PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO E DAL DETERIORAMENTO”

Il 19 aprile 2009 entrerà in vigore il Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 “Attuazione della direttiva 2006/118/Ce, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento” (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 4 aprile 2009 n. 79).

Il nuovo decreto definisce misure specifiche, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 76 e 77 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ad integrazione dello stesso, per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento delle acque sotterranee, quali:

- a) criteri per l'identificazione e la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei;
- b) standard di qualità per alcuni parametri e valori soglia per altri parametri necessari alla valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee;
- c) criteri per individuare e per invertire le tendenze significative e durature all'aumento dell'inquinamento e per determinare i punti di partenza per dette inversioni di tendenza;
- d) criteri per la classificazione dello stato quantitativo;
- e) modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio quali-quantitativo.

In particolare ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o di un gruppo di corpi idrici sotterranei, le Regioni adotteranno gli standard di qualità ambientale ed i valori soglia indicati rispettivamente dalle tabelle 2 e 3 della Parte A dell'allegato 3.

Spetterà alle autorità competenti ai sensi del Dlgs n. 152 del 2006 riportare nei piani di gestione di bacino idrografico e nei piani di tutela gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'allegato 3 come obiettivo da raggiungere entro il 22 dicembre 2015.

Spetta poi alle Regioni, per le sostanze presenti nelle acque sotterranee ricadenti nel territorio di propria competenza non ricomprese nell'allegato 3, richiedere la fissazione dei relativi valori soglia al Ministero dell'ambiente, che li definisce sulla base delle conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili.

Le Autorità di bacino, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individuano, conformemente all'allegato 6, Parte A, le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati a rischio e determinano:

- a) i punti di partenza per le inversioni di tendenza ;
- b) le priorità di intervento.

Sulla base degli atti emanati in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le Regioni, individuano ed applicano, ove necessario, misure più restrittive di quelle indicate alla Parte terza del decreto legislativo n.152 del 2006.

Al fine di prevenire o di limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee e di perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 76 (disposizioni generali) e 77 (individuazione e

perseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale) del decreto 152 del 2006, le Regioni assicurano che il programma di misure stabilito conformemente all'articolo 116 del medesimo decreto legislativo comprenda:

a) tutte le misure necessarie a prevenire scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze pericolose di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) tutte le misure necessarie per limitare gli scarichi e le immissioni indirette nelle acque sotterranee di sostanze non considerate pericolose di cui all' allegato 8 del decreto 152 del 2006 e di altri inquinanti non pericolosi,

Ai fini dell'attuazione di tali disposizioni è riportato all'allegato 2 un elenco indicativo minimo di sostanze pericolose.

Il nuovo decreto abroga e sostituisce il comma 3 dell'articolo 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) del decreto 152 del 2006 .

Modifiche al Dlgs 152/2006

Le lettere i), aa) e dd) del comma 2 dell'articolo 74 del Dlgs 152 sono rispettivamente sostituite dalle lettere m), c) e d) dell'articolo 2 del nuovo decreto 30/2009;

b) il punto 1.2 dell'allegato 1 è sostituito dall'allegato 1, Parte A, del nuovo decreto;

c) la lettera B del punto 2 dell'allegato 1 è sostituita dagli allegati 3 e 4 al nuovo decreto;

d) i punti 2.1 e 2.3 del punto 2 dell'allegato 3 sono sostituiti dall'allegato 1, Parte B al nuovo decreto.

Disposizioni transitorie

Nei casi di deroga di cui agli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) del decreto legislativo n. 152 del 2006 e nell'esercizio di attività che possono comportare immissioni indirette nelle acque sotterranee di inquinanti, il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, nel periodo compreso tra il 19 aprile 2009 e il 22 dicembre 2013, tengono conto delle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del nuovo decreto.